



Direzione Regionale delle Marche

Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

OGGETTO: RDO per l'affidamento del servizio di sanificazione certificata mediante perossido di idrogeno degli immobili, o porzioni di essi, sedi degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate ubicati nelle Marche, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 – Ammissione definitiva ditte ammesse con riserva con determina 1679 del 22.07.2021

Il sottoscritto Capo Ufficio Risorse materiali, in qualità di RUP e in nome, per conto e nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate, Partita I.V.A. 06 363 391 001,

PREMESSO CHE:

- con propria determinazione n.753 Reg. Int. del 29 marzo 2021 è stata indetta una RDO per l'affidamento del servizio di sanificazione degli ambienti, mediante nebulizzazione di perossido di idrogeno e sali di ammonio, all'interno degli uffici dell'Agenzia delle Entrate nella regione Marche, laddove sia stata accertata la permanenza di persone riscontrate positive al tampone per il Coronavirus;
- con determina prot.1607 del 13.07.2021, la stazione appaltante ha disposto l'ammissione delle imprese la cui documentazione amministrativa è risultata regolare, nonché l'esclusione delle imprese la cui documentazione amministrativa è risultata irregolare o carente, secondo l'elenco seguente:
 1. ADL srls
 2. Apeiron srl
 3. Nottolini Home di Andrea Boccoli
 4. Spina Multiservice srls
 5. Il Giullare soc. coop
 6. Saleo costruzioni e impianti
 7. AN.SI. Service
 8. Argoneta soc. coop.
 9. My Pest control srl
 10. V.R. Service

11. Il Trifoglio Soc. Coop. Agricola
12. Italcons Consorzio Servizi
13. Kjob S.r.l.
14. Kristal di Tufano Anella
15. Ecobee srl
16. Biological Service sas
17. Cleaning & service Soc. Coop
18. Com Service srl
19. Compagnia grandi Appalti Pulizie srl
20. Silvestri srl
21. La Splendente sas
22. Lunasol di Danciu Angelica;
23. MCM Servizi soc. a r l s
24. Mivra srl
25. Dragonetti sanificazioni;
26. Gemma Servizi srl;
27. Cooperativa Servizi Pavoni a r.l.;

- in data 16.07.2021, prot.20803 Reg. Uff., è pervenuta da parte della ditta Gemma Servizi srl una richiesta di riammissione alla procedura in oggetto, motivata dal fatto che la suddetta ditta, iscritta alla CCIAA dal 2020, asserisce di avere fatturato nel corso del 2020 una somma superiore a quanto richiesto dalla stazione appaltante complessivamente per i tre ultimi esercizi, e che risultano abbondantemente verificati i requisiti di carattere finanziario richiesti dal bando, come da delibere ANAC n.1349 del 20 dicembre 2017 e n.711 del 23 luglio 2019;
- la stazione appaltante, nelle more della verifica della fondatezza della richiesta effettuata dalla suddetta Gemma Servizi srl, in quanto sussistevano le ragioni di interesse pubblico, con particolare riferimento alla garanzia della correttezza della gestione della procedura di gara, alla garanzia della par condicio tra le ditte partecipanti, per il principio del *favor participationis*, nonché a tutela dell'Amministrazione, con determina 1678 del 22.07.2021, ha proceduto all'annullamento parziale di ufficio della determina 1607 del 13.07.2021, limitatamente all'esclusione delle imprese che avevano dichiarato di avere fatturato nel corso dell'ultimo, o degli ultimi due, esercizi finanziari, una somma superiore a quanto richiesto dalla stazione appaltante complessivamente per i tre ultimi esercizi, poiché iscritte alla CCIAA nel corso dell'ultimo triennio,
- con la medesima determina ha altresì ammesso “con riserva” quelle imprese precedentemente escluse, mediante la determinazione prot.1607 del 13.07.2021, che avevano dichiarato di avere nel corso dell'ultimo, o degli ultimi due, esercizi finanziari, fatturato una somma superiore a quanto richiesto dalla stazione appaltante complessivamente per i tre ultimi esercizi, poiché iscritte alla CCIAA nel corso dell'ultimo triennio, e che risultano essere le seguenti:

- ditta Apeiron srl
- ditta Gemma Servizi srl;
- ditta Il Giullare soc. coop
- ditta Spina Multiservice srls

CONSIDERATO CHE

- con sentenza del Consiglio di Stato sez III, 27 aprile 2018 n.2579, la fase di ammissione (e/o regolarizzazione e/o esclusione) si estende per tutta la durata della procedura;
- l'art. 21 *nonies* comma 2 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. prevede la possibilità dell'annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo per ragioni di interesse pubblico;
- il TAR del Lazio, Sez. I-bis, con sentenza 26.10.2020 n.10912, ha stabilito che è possibile operare una riparametrazione del requisito finanziario in base agli anni di effettivo esercizio, per il mero requisito finanziario della capacità economica, quale il fatturato globale, poiché il requisito della capacità finanziaria, può essere dimostrato tenendo conto di un periodo di tempo minore, sulla base della media annua del periodo di effettiva operatività dell'impresa;
- l'ANAC, in conformità ai principi di massima partecipazione, con delibera n.1349 del 20.12.2017, valuta proporzionato e sufficiente il livello di fatturato raggiunto da una ditta anche se rapportato ad un periodo inferiore di attività;

VISTI:

- il Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge n°120 del 11.09.2020;
- le Linee Guida n.4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
- la legge di stabilità per il 2016, L.n.208/2015;

- il D.P.C.M 24 dicembre 2015;

DETERMINA

in merito alla RDO avviata sul portale MEPA, ad oggetto l'affidamento del servizio di sanificazione degli ambienti, mediante nebulizzazione di perossido di idrogeno e sali di ammonio, all'interno degli uffici dell'Agenzia delle Entrate nella regione Marche, per i motivi elencati in premessa;

a) di ammettere definitivamente le seguenti ditte,

- 1) Apeiron srl
- 2) Gemma Servizi srl;
- 3) Il Giullare soc. coop
- 4) Spina Multiservice srls

poiché hanno dichiarato di avere fatturato, in un periodo inferiore a quello relativo degli ultimi tre esercizi finanziari, una somma superiore a quanto richiesto dalla stazione appaltante complessivamente per i tre ultimi esercizi, poiché di recente iscrizione alla CCIAA;

b) di dare atto che gli atti relativi sono disponibili presso l'Ufficio Risorse materiali della Direzione Regionale delle Marche dell'Agenzia delle Entrate;

c) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016.

IL RUP
Remo Checola
Firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente